



Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397
P.I./C.F.: 00617460274 – www.comune.torredimosto.ve.it

○ ○ *** ○ ○

Registro Generale n. 3

Ufficio: SEGRETERIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 del 12-01-2026

Oggetto: **ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI TORRE DI MOSTO
CAMPATA 1 SETTORE 6.**

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 285/1990, che approva il regolamento di Polizia Mortuaria ed in particolare gli artt.82 e successivi che attribuiscono al sindaco le competenze di regolazione delle esumazioni e delle estumulazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.50 e 54;

Visto il regolamento della Regione Veneto n° 18 del 4 marzo 2010 in materia di attività funebri e cimiteriali ed in particolare gli artt.40 e 41;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/03/1993 ed in particolare il paragrafo 15, nonché la circolare n°10 del 31/07/1998;

Visto il Regolamento Comunale cimiteriale e di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02/08/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che allo stato attuale il Cimitero di Torre di Mosto non presenta disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trova nelle condizioni di reperire nuovi spazi per sepolture ordinarie;

Riscontrato che la colombaia n. 1 del settore 6 comprende 80 loculi di cui 74 sono scaduti per decorrenza della durata cinquantennale e che per dispositivo della Giunta Comunale è stato stabilito di non consentire il rinnovo delle concessioni e di ristrutturare l'immobile per offrire alla cittadinanza nuovi loculi per le tumulazioni;

Richiamato l'Avviso Pubblico esposto all'ingresso del cimitero comunale, con il quale si informava la cittadinanza della scadenza cinquantennale delle concessioni dei loculi cimiteriali siti nella colombaia 1 – settore 6 – parte vecchia del cimitero, invitando i familiari ed eredi interessati a liberare i loculi scaduti e/o a rivolgersi all'ufficio concessioni per le informazioni e gli adempimenti del caso;

Rilevato che i procedimenti per la notifica della scadenza, avviati in data 23/09/2025 mediante lettera raccomandata ai titolari od aventi titolo, si sono conclusi con le comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 2 della L. 7-8-1990 n. 241;

Che i loculi coinvolti in tali procedimenti sono indicati nella tabella allegata sub A) alla presente ordinanza;

Considerato che il Comune può ora disporne il recupero dei predetti loculi mediante rimozione dei resti mortali, il loro ripristino e la riassegnazione ai cittadini che ne abbiano la necessità;

Rilevato che, per effetto della scadenza della concessione, si rende necessario

- procedere alle operazioni di estumulazione dei resti mortali contenuti nei loculi;
- consentire le operazioni di estumulazione dei resti mortali presenti nei loculi elencati nella tabella allegata, per conferirli nell'ossario generale, ove non diversamente richiesto dagli eredi od aventi titolo;

ORDINA

1. Ai titolari delle concessioni- o aventi causa - dei loculi cimiteriali della Colombaia n. 1 sita nel

- settore 6 – parte vecchia del cimitero comunale, scadute nel 2023, di eseguire l'estumulazione ordinaria delle salme o resti mortali contenuti nei loculi a suo tempo concessi, a propria cura e spese;
2. Che le operazioni di estumulazione delle salme/resti mortali richieste dalle famiglie al Comune oppure di quelle per le quali gli interessati non abbiano dato risposta, come individuate e descritte nella tabella allegata sub A), abbiano inizio a partire dal 01/02/2026, da parte del Comune o ditta da esso delegata;
 3. Che fino alla data di comunicazione del calendario dei lavori di estumulazione, mediante avviso pubblico affisso all'entrata principale del cimitero e all'albo pretorio *on line* del Comune, gli interessati abbiano facoltà di chiedere il collocamento dei resti mortali in siti diversi dall'ossario generale, dando atto che tutte le spese delle operazioni cimiteriali sono a completo carico del concessionario e/o degli aventi causa;
 4. Che nelle operazioni suddette sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, e sia assicurato il rispetto ed il decoro dovuto alle spoglie estumulate;
 5. Che gli spazi interessati dalle operazioni sopra citate siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
 6. Che i resti mortali mineralizzati che si rinvengano in tali operazioni vengano raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che i familiari aventi diritto abbiano fatto domanda di raccoglierli per depositarli in ossari, loculi o tombe già in concessione: in questo caso i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta in zinco (oppure possono essere anche portati a cremare, nel rispetto delle norme sulla cremazione).
 7. Che in mancanza di espressione di volontà – da parte dei familiari od aventi causa – i resti mortali in stato di completa mineralizzazione dovranno essere raccolti in apposita cassetta zincata con indicazione del nome e cognome del defunto e custodite nel deposito dello stesso cimitero per almeno 6 mesi dalla data di estumulazione;

AVVERTE CHE

Nel caso in cui le salme estumulate non dovessero trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi potranno, a scelta degli interessati e a proprie spese:

- essere inumati in apposito campo di mineralizzazione ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste;
- essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n°130/2001 (coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

In caso di disinteresse, inerzia o irreperibilità dei parenti od aventi causa, il Comune provvederà d'ufficio, con addebito delle spese agli aventi causa, a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti; e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, alla eventuale inumazione nel campo comune, con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero.

In caso di richiesta di tumulazione dei resti ossei e/o altre forme di conservazione distinta o indistinta delle ceneri in altro sito del cimitero, le spese per il ricollocamento sono a totale carico dei richiedenti.

DISPONE CHE

1. Tale ordinanza venga:
 - trasmessa alla Prefettura di Venezia per la sua divulgazione.
 - pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Torre di Mosto e sul sito web dello stesso.
2. Venga inoltre affisso all'ingresso del cimitero comunale per almeno 30 giorni l'elenco delle sepolture scadute, oggetto di estumulazione.

INFORMA CHE

L'ufficio preposto all'istruttoria del procedimento presso il quale è possibile prendere visione degli atti, è l'ufficio Segreteria-contratti presso il Municipio, sito in Piazza Indipendenza, 1 – 30020 – Torre di Mosto (VE);

Il predetto Ufficio Segreteria-contratti, nella persona del dott. Galet Roberto, responsabile del procedimento, sarà a disposizione per qualsiasi informazione in merito alle operazioni cimiteriali sopracitate – tel. 0421324440 int. 7 - e-mail: info@torredimosto.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,

IL SINDACO
Maurizio Mazzarotto

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
Mazzarotto Maurizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.